



## COMUNICAZIONE

Oggetto: riconoscimento requisito dell'esperienza professionale ad agenti e rappresentanti di commercio ex art. 5 L. 204/1985 – inquadramento contrattuale – mansioni effettivamente svolte.

A seguito agli approfondimenti effettuati in materia di riconoscimento dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio, supportati dalla lettura della norma di rango primario - art. 5 comma 2, n. 2), della L. n. 204/85 - che richiede, quale inquadramento, il requisito di semplice “dipendente qualificato”, ed alla luce del recente parere del 28/03/2014 pervenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché di precedenti decisioni della Commissione Centrale in materia di ricorsi amministrativi gerarchici (ad es. decisione 7 ottobre 2009: Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti e rappresentanti di commercio), che riconoscono che le “Camere di Commercio, nell'ambito della loro autonomia gestionale, possano valutare nel concreto il possesso dei requisiti [...] laddove dalla documentazione presentata dai medesimi (agenti) sia stato adeguatamente documentato l'effettivo svolgimento di mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, a prescindere dal tipo di contratto applicato e dal livello di inquadramento”,

con comunicazione n. 4 del 12.05.2014 del Segretario Generale si ammette che:

- il requisito dell'esperienza professionale, indicato dall'art. 5 comma 2, n. 2), della legge L. 204/1985, possa essere riconosciuto a soggetti inquadrati ad un livello contrattuale inferiore rispetto ai primi due apicali, a fronte di idonea documentazione che comprovi lo svolgimento, effettivo, di mansioni di “direzione od organizzazione delle vendite”.